



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 26 del 11/03/2016

OGGETTO: CONTROVERSIE DI LAVORO - TRIBUNALE BELLUNO CAUSE R.G. N. 375/2014 E R.G. N. 190/2015 TRANSAZIONE FINALIZZATA A RISOLUZIONE CONTRATTO DI LAVORO. DIRETTIVA.

L'anno **2016**, addì **UNDICI**, del mese di **MARZO**, alle ore **09:00**, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Sindaco	Presente
ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA	Assessore	Assente
BUSATTA MAURIZIO	Assessore	Presente
FRISON FRANCO	Assessore	Presente
GIANNONE BIAGIO	Assessore	Presente
OLIVOTTO LUCIA	Vice Sindaco	Assente
REOLON ALBANO	Assessore	Assente
TOMASI VALENTINA	Assessore	Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 3.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **ALFONSINA TEDESCO** il quale procede a redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **JACOPO MASSARO** in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentito l'Assessore al Personale Maurizio Busatta, il quale illustra l'argomento ricostruendo i contenuti delle controversie promosse da una dirigente comunale e attualmente pendenti presso il Tribunale di Belluno ed assunte ai nn. 375/2014 e 190/2015 del R.G. del predetto Tribunale;

Premesso che:

- avanti al Tribunale di Belluno-Giudice di lavoro sono pendenti due distinti procedimenti R.G. n. 375/2014 e R.G. 190/2015, promossi da una dirigente comunale con contratto a tempo indeterminato;
- a decorrere dalle udienze di costituzione avanti al Tribunale di Belluno di cui sopra, il Giudice del lavoro ha concesso alle parti alcuni rinvii per consentire lo sviluppo di trattative dirette ad individuare una soluzione conciliativa del complesso contenzioso pendente;
- il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici a tempo indeterminato non può essere risolto se non in modo consensuale (*cf.* Corte Cost. n. 103/2007);
- per il personale dirigenziale del Comparto Regioni- Autonomie locali è vigente l'art. 17 CCNL 23/12/1999, così come modificato dall'art. 15 CCNL 22/02/2006, che prevede quanto segue:
 - “1. *L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.*
 - 2. *Ai fini di cui al comma 1, gli Enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.*
 - 3. *La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali degli Enti, in presenza della evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.*
 - 4. *I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8”;*
- nell'ultimo decennio la medesima dirigente comunale ha intrapreso una pluralità di azioni giudiziarie, sia avanti al Giudice ordinario che a quello amministrativo, e che di recente ha contestato, a mezzo dei propri legali, alcune ulteriori decisioni assunte dall'Amministrazione comunale inerenti il rapporto di lavoro in essere, anticipando l'instaurazione di eventuale contenzioso;
- *medio tempore* la dirigente fruisce del beneficio del congedo straordinario retribuito per due anni, a decorrere dal 02/01/2016 e fino al 31/12/2017, ai sensi della Legge n. 104/92, con onere retributivo e contributivo a carico del Comune per l'intera durata del periodo di sospensione del rapporto di lavoro;
- nel corso delle trattative di cui sopra, sviluppate anche allo scopo di ridurre l'onere economico ed organizzativo connesso alla gestione del contenzioso in essere, evitare quello prospettato e tenuto conto altresì del rilevante onere finanziario finora sostenuto dall'Amministrazione comunale pur in assenza di pronunce di condanna, i legali delle parti sono giunti a definire i contenuti di un accordo transattivo in forza del quale:
 - a) potrà essere riconosciuta alla dirigente una somma complessiva fino ad euro 7.500 onnicomprensiva a fronte della rinuncia, da parte della stessa, sia alle pretese dedotte nei giudizi pendenti di cui sopra, con conseguente abbandono delle cause a spese compensate, sia alle pretese

ed istanze che potrebbero essere dedotte in instaurandi procedimenti, con contestuale rinuncia ad ogni ulteriore domanda, azione e ricorso di qualunque genere e natura, nessuno escluso;

b) potrà essere conclusa la risoluzione in via anticipata e consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione della previsione di cui al citato art. 17 CCNL 23/12/1999 comma 2, con corresponsione di un'indennità;

- il Comune di Belluno, con deliberazione della Giunta comunale 13/05/2009 n. 56, avente ad oggetto: "*Personale dirigenziale. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Approvazione criteri*", si è dotato di strumento attuativo della previsione di cui all'art. 17;
- la risoluzione consensuale in parola permetterebbe all'Amministrazione di avviare un processo di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura aziendale - così come previsto quale presupposto applicativo della norma contrattuale in parola - che in actualità non è realizzabile in concreto a causa del biennio di congedo straordinario di cui beneficia l'interessata, la quale continua a mantenere, comunque, *ex lege*, lo *status* di lavoratore dipendente a tutti gli effetti con ogni onere a carico dell'Ente/datore di lavoro;
- relativamente al punto precedente, va precisato che la citata deliberazione giuntale n. 56/2009, consente di addivenire, comunque, alla risoluzione consensuale che qui interessa "*indipendentemente dall'attivazione di processi di riorganizzazione della Macrostruttura comunale (cfr. "Criteri relativi alle condizioni")*", stabilendo altresì che: "*Il Comune si dota di uno strumento: (...) b) utile, in quanto garantisce maggior flessibilità all'azione amministrativa, potendo, con esso, applicare immediatamente l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, ogni qual volta risulti opportuno e conveniente*" (cfr. "*Considerando*");
- si rende, pertanto, necessario modificare in *parte qua* la citata deliberazione giuntale n. 56/2009, adeguandola alla previsione contrattuale ex art. 17 comma 2 CCNL 23/12/1999 di 24 mensilità massime, fermo il resto delle disposizioni in essa contenute;

Preso atto:

- che il suddetto accordo risolutivo ipotizzato dai legali prevede che a fronte della sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la predetta dirigente il Comune di Belluno possa riconoscere alla dirigente, a titolo di indennità ex art. 17 comma 2 CCNL 23/12/1999, una somma pari a 24 mensilità che è stata quantificata dall'Ufficio Personale in € 111.389,40 somma che si intende al lordo delle ritenute fiscali a carico della dipendente oltre agli eventuali oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente se ed in quanto dovuti in base alle disposizioni di legge;
- che il suddetto importo sarà versato all'interessata con le seguenti modalità: euro 60.000,00 (al lordo delle ritenute fiscali) a titolo di anticipo entro il 28/03/2016, previa preventiva sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel quale dovrà essere prevista la cessazione del rapporto di lavoro inderogabilmente entro la data del 30/04/2016. La restante somma di euro 51.389,40 lordi, da versare entro il 31/05/2016;
- che in seguito all'accordo transattivo potrà essere riconosciuta alla dirigente una somma complessiva di euro 7.500 onnicomprensiva a titolo di rinuncia, da parte della stessa, alle pretese dedotte nei giudizi pendenti di cui sopra, con conseguente abbandono delle cause a spese compensate come meglio sopra specificato;

Vista la deliberazione della Giunta comunale 01/03/2016 n. 24, avente per oggetto: "*Modifica alla macrostruttura comunale*";

Visto lo schema di contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da stipularsi con la predetta dirigente, allegato alla presente deliberazione (allegato A);

Considerata altresì l'urgenza di provvedere in relazione all'imminente udienza avanti al Giudice del lavoro;

Dato atto che la spesa troverà copertura negli appositi capitoli di bilancio e che il relativo impegno dovrà essere assunto con specifica determinazione dirigenziale in quanto, trattandosi il presente atto di direttiva, in attesa della sottoscrizione dell'accordo transattivo nei termini sopra descritti, allo stato attuale l'obbligazione giuridica non risulta né perfezionata né esigibile (cfr. Allegato 4.2 punto 5 del D.Lgs. n 118/2011);

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL, di regolarità tecnica espresso da Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Umane, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA

per le ragioni in premessa indicate che vengono integralmente richiamate,

1. **di dare mandato** ai difensori del Comune di Belluno a ciò incaricati di stipulare, avanti al Giudice del lavoro di Belluno, un accordo transattivo e conciliativo con la dirigente diretto a porre fine in via conciliativa al contenzioso pendente nei procedimenti R.G. n. 375/2014 e R.G. n. 190/2015, con riconoscimento alla stessa di una somma di euro 7.500 onnicomprensiva, a fronte della rinuncia da parte della stessa sia alle pretese dedotte nei giudizi pendenti appena citati, con conseguente abbandono delle cause a spese compensate, sia ad ogni altra pretesa, istanza e domanda che potrebbero essere dedotte in instaurandi procedimenti, con contestuale rinuncia ad ulteriori domande, azioni e ricorsi di qualunque genere e natura, nessuno escluso;
2. **di comprendere** nell'accordo transattivo e conciliativo la risoluzione in via anticipata e consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato tra la dirigente ed il Comune di Belluno, in applicazione della previsione di cui all'art. 17 CCNL dirigenti Regioni- Enti locali 23/12/1999, così come modificato dall'art. 15 CCNL 22/02/2006, e della deliberazione della Giunta comunale 13/05/2009 n. 56, avente ad oggetto: "*Personale dirigenziale. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Approvazione criteri*", previa preventiva sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel quale dovrà essere prevista la cessazione del rapporto di lavoro inderogabilmente entro e non oltre la data del 30/04/2016 e con il riconoscimento alla stessa dirigente, da parte dell'Ente, di un'indennità di 24 mensilità che è stata quantificata dall'Ufficio Personale in € 111.389,40, somma che si intende al lordo delle ritenute fiscali a carico della dipendente oltre agli eventuali oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente se ed in quanto dovuti in base alle disposizioni di legge;
3. **che il suddetto importo** a titolo di indennità supplementare sarà versato all'interessata con le seguenti modalità: euro 60.000,00 (al lordo delle ritenute fiscali) a titolo di anticipo entro il 28/03/2016 previa preventiva sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel quale dovrà essere prevista la cessazione del rapporto di lavoro inderogabilmente entro la data del 30/04/2016. La restante somma di euro 51.389,40 lordi, da versare entro il 31/05/2016;
4. **di modificare** la citata deliberazione della Giunta comunale del 13/05/2009 n. 56, nella parte in cui prevede la corresponsione di un'indennità, adeguandola alla previsione contrattuale ex art. 17 comma 2 CCNL 23/12/1999 sopra indicata di 24 mensilità massime, fermo il resto delle disposizioni in essa contenute;

5. **di approvare** lo schema di contratto individuale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la dirigente interessata, disponendo e autorizzando il dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Umane ad intervenire nella stipula del suddetto contratto (allegato A);
6. **di dare atto che** la spesa troverà copertura negli appositi capitoli di bilancio e che il relativo impegno dovrà essere assunto con specifica determinazione dirigenziale in quanto trattandosi il presente atto di direttiva, in attesa della sottoscrizione dell'accordo transattivo nei termini sopra descritti, allo stato attuale l'obbligazione giuridica non risulta né perfezionata né esigibile (cfr. Allegato 4.2 punto 5 del D.Lgs. n 118/2011);
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

Allegati:

- schema di contratto
- foglio parere tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Il Sindaco – Presidente
Sig. MASSARO JACOPO

Il Segretario Generale
Dott.ssa TEDESCO ALFONSINA